

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

5a Sezione penale

- ORDINANZA -

Il Tribunale

Sull'istanza formulata dalla difesa di T. C. G. di escludere la parte civile M. A. K. sia *iure proprio* sia in qualità di procuratore speciale delle altre parti civili, alla quale gli altri difensori si sono associati; sull'istanza formulata dal difensore della B. s.r.l. di estromettere le parti civili nei confronti della società propria assistita, nonché sull'eccezione sollevata dal medesimo difensore di nullità dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.* per la mancata indicazione delle norme specificamente violate dalla società imputata

OSSERVA

Le difese chiedono in primo luogo l'esclusione della parte civile M. A. K. *iure proprio*, quale parente collaterale della vittima, contestandone la *legitimatio ad causam*.

A corredo della richiesta, la difesa T. produce una parte della legge egiziana n. 77 del 1943 in materia di successioni (articoli da 1 a 22), alla quale è necessario far riferimento per valutare il diritto del soggetto a costituirsi parte civile *iure hereditatis*, poiché, ai sensi dell'art. 46 L. 218/1995, qualora il deceduto sia di nazionalità straniera, "la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte". La legge egiziana n. 77 del 1943, non annovera lo zio materno del *de cuius* tra i successori universali. Per tale ragione il signor M. I. A. K., zio materno del defunto lavoratore F. E. K. T., non ha la legittimazione a costituirsi parte civile *iure hereditatis*.

Ha, tuttavia, diritto a costituirsi parte civile nel presente processo *iure proprio*, come peraltro specificamente richiede nell'atto di costituzione, quale prossimo congiunto del soggetto deceduto.

Ed in relazione a tale diritto, previsto dal combinato disposto degli artt. 74 e 90 co 3 c.p.p., la legge successoria egiziana citata non si pone quale limite, atteso che lo zio materno è, comunque, un successibile del defunto, ai sensi dell'art. 31 L. n. 77 del 1943, sebbene non sia successore universale (art. 31, co 4 n. 3 legge citata: si tratta del regolamento della successione dei parenti uterini e lo zio si trova nella "quarta classe" di tale categoria; parte della legge non prodotta dalla difesa T.).

I successibili non eredi ma prossimi congiunti del danneggiato possono comunque esercitare l'azione civile nel processo penale *iure proprio*, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in

modo costante (tra le altre Cass. Sez 2^a, n. 14251 del 5-4-2011), a chiarimento del dettato normativo di cui agli artt. 74 e 90 c.p.p. (dettato normativo peraltro già chiaro).

La prima richiesta, dunque, non è accoglibile; M. I. A. K. ha diritto a costituirsi parte civile nel presente processo *iure proprio* e non deve essere escluso.

La sua costituzione ha effetto solo nei confronti degli imputati persone fisiche, T. e B., mentre non ha effetto nei confronti delle società, B. Srl e W. soc. coop. Non è previsto l'istituto della costituzione di parte civile nella L. 231 del 2001, nel caso di processo penale instaurato per accertare la responsabilità da reato dell'ente, come evidenziato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, Cass., Sez. 4^a, n. 3786 del 2015).

In secondo luogo, i difensori chiedono l'esclusione delle altre parti civili, costituite a mezzo di procuratore speciale, censurando la validità della procura speciale conferita a M. I. A. K.

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile di M. I. A. K. in qualità di procuratore speciale delle altre parti civili, è necessario valutare la validità dell'atto di procura su cui si fonda la sua rappresentanza.

La costituzione di parte civile, qualora si innesti in un processo celebrato in Italia, ai sensi dell'art. 12 L. 218/1995, deve essere regolata dalla legge italiana, anche nel caso in cui vi siano delle parti processuali di nazionalità straniera.

Pertanto, la procura utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, *“nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano”* (Cass. SS.UU., ordinanza 5.05.2006, n. 10312).

Ai sensi dell'art. 122 c.p.p., affinché un atto possa essere compiuto per mezzo di un procuratore speciale *“la procura deve essere, a pena di inammissibilità, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificatamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce”*. In tal senso, la procura depositata in udienza il 5/02/2015, titolata *“Procura ufficiale generale”*,

sebbene rispetti i requisiti di validità relativi alla sottoscrizione e all'autenticazione dell'atto previsti dalla disciplina italiana, non contiene la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. L'atto depositato nel presente processo include una generica elencazione di attività volte a gestire le incombenze derivanti dal decesso di F. A. E. K. Tarek - tra le quali la "presentazione di opposizioni, ricorsi ed appelli nei processi civili e penali" - e al cui compimento viene delegato M. I. A. K.

Pertanto, quand'anche si volesse sostenere che la suddetta procura, così genericamente formulata, rispetti i criteri di forma previsti dalla *lex loci*, dunque dalla legge egiziana, la stessa in ogni caso non potrebbe prescindere da entrambi i requisiti di validità di cui all'art. 122 c.p.p. i quali costituiscono le "linee fondamentali" dell'istituto della procura speciale nell'ordinamento italiano.

Tale ragionamento vale altresì qualora si volesse ritenere la suddetta procura quale "procura preventiva" ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p., come suggerirebbe la data di conferimento dell'atto (15/08/2013) di molto anteriore all'inizio del processo (avviso *ex art.* 415 *bis* c.p.p. emesso in data 04/04/2014). A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della validità di una procura speciale rilasciata in via preventiva, "è necessario che la stessa indichi tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento del suo rilascio e, dunque, è necessario che questi precisi quantomeno per quali tipologie di reato intende che venga proposta querela" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 23/03/2012).

Nella procura in atti tali elementi mancano del tutto in quanto, come già evidenziato, vi è esclusivamente un generico riferimento all'autorizzazione a presentare opposizioni, ricorsi ed appelli nei processi civili e penali.

Tutto ciò considerato, la procura conferita a M. I. A. K. non risulta valida ai fini della costituzione di parte civile e, pertanto, lo stesso deve essere estromesso.

Per quanto concerne, in terzo luogo, l'eccezione sollevata dalla difesa della B s.r.l. in merito alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini notificato alla società sua assistita per la mancanza di indicazione specifica delle norme asseritamente violate dalla stessa, va osservato che il suddetto avviso descrive dettagliatamente l'illecito contestato alla società B: specificando altresì le norme violate; pertanto, è pienamente valido e non presenta profili di nullità.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di esclusione della parte civile M. I. A. K. *iure proprio* nei confronti degli imputati T. e B.;

non ammette la costituzione suddetta nei confronti degli enti B
soc. coop.

Srl e W

esclude le parti civili costituite tramite M A K in forza di procura speciale:

F A E M K, M F A E M K e R

F A E M K ;

rigetta l'eccezione sollevata dalla difesa della B s.r.l. in merito alla dedotta nullità dell'avviso *ex 415 bis* c.p.p..

Milano, 21 ottobre 2015

Il Tribunale